

ACCORDO DI PARTENARIATO

TRA

....., con sede a, in via, CF:, nella persona del legale rappresentante (indicare nominativo), nato a il e residente a, via, CF:, in qualità di “Capofila” del Partenariato, unico soggetto ammissibile ai sensi del bando, nonché proponente, beneficiario del contributo e responsabile della realizzazione, gestione, rendicontazione e manutenzione degli interventi;

E

COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA, con sede a CALVAGESE DELLA RIVIERA, in via PIAZZA DEL MUNICIPIO 12, CF: 00791540172, nella persona del legale rappresentante Maria Teresa Comini., nata a Rezzato (BS) il 19.02.1963 e residente a Calvagese della Riviera, via delle monache ,CF: CMNMTR63B59H256A, in qualità di “Partner” del Partenariato, soggetto sostenitore dell’iniziativa, senza oneri o benefici economici, né responsabilità dirette nei confronti del GAL

di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti».

PREMESSO CHE

Le Parti condividono l’interesse alla realizzazione del Progetto “I Castelli e le Pievi del Consorzio Lago di Garda Lombardia”, presentato dal Capofila nell’ambito del Bando Gal Garda

Valsabbia SRD07 promosso dal GAL GardaValsabbia, di cui conoscono e accettano integralmente i contenuti;

Le Parti intendono formalizzare, con il presente Accordo, l'adesione a una rete di soggetti pubblici a supporto della candidatura, definendone ruoli, modalità di interazione e impegni reciproci;

La rete non assume autonoma soggettività giuridica e ha esclusivamente funzione di sostegno e condivisione delle finalità progettuali, senza che i Partner assumano alcun obbligo giuridico, amministrativo o finanziario nei confronti del GAL o di altri Enti.

Articolo 1 – Oggetto dell'Accordo

Con il presente Accordo di Partenariato, le Parti intendono formalizzare l'adesione al partenariato per la realizzazione del Progetto denominato "I Castelli e le Pievi del Consorzio Lago di Garda Lombardia" (di seguito, il "Progetto") e definire le modalità di collaborazione tra il Capofila e i Partner. L'Accordo disciplina i rapporti tra le Parti, specificando i rispettivi ruoli, funzioni, responsabilità e ambiti di intervento, nel rispetto delle disposizioni previste dal bando e dagli atti amministrativi di riferimento.

Il partenariato non assume autonoma soggettività giuridica e ha esclusivamente funzione di sostegno e condivisione delle finalità progettuali. Il Capofila è l'unico soggetto proponente, beneficiario e attuatore degli interventi finanziati, mentre i Partner operano in qualità di soggetti sostenitori, senza oneri né onori di natura economica, gestionale o amministrativa.

Articolo 2 – Impegni reciproci

Il Capofila si impegna a:

- predisporre e presentare la domanda di finanziamento;
- realizzare integralmente le attività previste dal Progetto;
- curare ogni adempimento tecnico, amministrativo e finanziario connesso all'attuazione;
- provvedere alla rendicontazione delle spese e alla trasmissione della documentazione agli Enti competenti;

- garantire la corretta attuazione del Progetto in conformità a quanto previsto dal bando e dagli atti approvati.

I Partner si impegnano a:

- sostenere la realizzazione del Progetto attraverso attività complementari di comunicazione, promozione, partecipazione e supporto, secondo le competenze e disponibilità dichiarate;
- riconoscere il valore strategico e il potenziale impatto territoriale dell'iniziativa, contribuendo alla sua diffusione e legittimazione sul territorio;
- non assumere alcun onere economico, gestionale o amministrativo connesso alla realizzazione del Progetto;
- non vantare alcun diritto alla percezione di contributi pubblici, né assumere obblighi giuridici nei confronti dell'Amministrazione concedente o degli altri soggetti coinvolti.

Articolo 3 – Ruoli e competenze

Il Capofila è il solo soggetto responsabile dell'attuazione del Progetto, nonché unico titolare dei rapporti amministrativi e finanziari con il GAL e gli Enti competenti. A lui spettano tutte le funzioni operative, gestionali, amministrative, tecniche e di rendicontazione, nel rispetto delle disposizioni del bando.

I Partner non assumono alcun compito esecutivo, né responsabilità amministrative o gestionali. La loro partecipazione si configura esclusivamente come sostegno all'iniziativa, attraverso azioni di supporto, sensibilizzazione, animazione territoriale, promozione e diffusione dei risultati, secondo quanto eventualmente previsto nel Progetto e coerente con le rispettive competenze.

Articolo 4 – Aspetti finanziari

Il contributo pubblico sarà erogato esclusivamente al Capofila, in quanto unico soggetto ammissibile e beneficiario ai sensi del bando. Il Capofila assume integralmente la

responsabilità della gestione amministrativa e contabile del contributo, nonché della rendicontazione delle spese.

I Partner non acquisiscono alcun diritto a percepire contributi pubblici, né diretti né indiretti, e non assumono alcun obbligo di natura finanziaria, contabile o amministrativa connesso alla realizzazione del Progetto.

Articolo 5 – Comunicazione e visibilità

Le Parti si impegnano a garantire adeguata visibilità al Progetto e al finanziamento pubblico ricevuto, nel rispetto delle disposizioni previste dal GAL GardaValsabbia2020 e dalla normativa vigente in materia di informazione e pubblicità.

Il Capofila è l'unico soggetto responsabile dell'attuazione delle attività di comunicazione istituzionale previste dal bando, comprese quelle obbligatorie a fini di rendicontazione e trasparenza.

I Partner, in quanto soggetti sostenitori dell'iniziativa, potranno collaborare – senza oneri o obblighi – alle azioni di comunicazione e diffusione, contribuendo alla promozione dell'iniziativa sul territorio e nei rispettivi ambiti di competenza, compatibilmente con il proprio ruolo e secondo modalità concordate con il Capofila.

Articolo 6 – Decorrenza e durata

Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed è valido fino alla conclusione formale del Progetto, come attestata dagli atti di chiusura approvati dal GAL o dall'Amministrazione competente. Eventuali proroghe della durata progettuale comporteranno una corrispondente estensione automatica della validità del presente Accordo, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte delle Parti.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'ambito del presente Accordo nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in

materia. Il Capofila garantisce che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla realizzazione del Progetto e per gli adempimenti richiesti dal GAL e dagli Enti competenti.

Luogo e data: _____

(Timbro e firma del Capofila e di tutti i Partner)